

Rassegna stampa

Centro Studi C.N.I. 1 luglio 2017



CONGRESSO NAZIONALE INGEGNERI

Sole 24 Ore 01/07/17 P. 11 Professionisti a rischio liquidità. 1

SPLIT PAYMENT

Sole 24 Ore 01/07/17 P. 11 Split payment, fatture al setaccio Marco Magrini, 2
Benedetto
Santacroce

CONSULENTI DEL LAVORO

Sole 24 Ore 01/07/17 P. 11 Esercizio della professione: l'Anc attacca i consulenti del lavoro 4

AVVOCATI

Italia Oggi 01/07/17 P. 38 Avvocati sans papier, contributi alleggeriti 5

Sole 24 Ore 01/07/17 P. 11 Corsi di formazione per avvocati anche a distanza Antonello Cherchi 6

COMMERCIALISTI

Italia Oggi 01/07/17 P. 34 I commercialisti chiedono un nuovo calendario fiscale Andrea Bongi, Tania 7
Stefanutto

CONSULENTI DEL LAVORO

Italia Oggi 01/07/17 P. 38 Consulenti se iscritti agli albi I Anna Linda Giglio 8

ILVA

Sole 24 Ore 01/07/17 P. 6 Il Tribunale bocchia il patteggiamento di Ilva e Riva Forni Domenico Palmiotti 9

Il congresso degli ingegneri. Il presidente Zambrano critica il nuovo meccanismo

Professionisti a rischio liquidità

Giuseppe Latour

■ L'ingresso nella famiglia dello **split payment** «rischia di stritolare i liberi professionisti italiani». Nella giornata conclusiva del 62esimo **Congresso nazionale degli ingegneri** ad Assisi, il presidente della categoria, **Armando Zambrano**, è intervenuto più volte, durante la discussione della mozione conclusiva, per criticare duramente le nuove modalità di versamento dell'Iva. Ricordando, innanzitutto, che in passato la rete delle professioni tecniche «si è espressa in maniera molto critica, chiedendo al Governo di escludere i compensi dei professionisti

dall'applicazione di questo meccanismo». Lo split payment, per Zambrano, innesca un circolo vizioso: «La drastica contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'Iva comporterà per i professionisti il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse».

A rendere l'effetto finale devastante, però, è la combinazione della novità con altri elementi. «I compensi dei professionisti sono già soggetti alla ritenuta d'acconto; se si impedisce ai professionisti anche di scaricare l'Iva sui costi sostenuti, la situazione è destinata

ad assumere contorni critici». In aggiunta, vanno considerati, per gli ingegneri, «gli effetti di una contrazione dei redditi professionali ormai da considerarsi strutturale». Quindi, per gli autonomi ci saranno redditi più bassi e liquidità ridotta. Ma ci sarà anche un'inaccettabile spaccatura tra colleghi che fanno lo stesso lavoro, ma hanno rapporti con committenti diversi. Per effetto dello split payment nasceranno, infatti, «diseguaglianze fra i professionisti che operano per gli enti pubblici e chi opera solo o prevalentemente con i privati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Adempimenti. Da oggi, 1° luglio, in vigore l'estensione del perimetro dei soggetti per i quali scatta la scissione dei pagamenti

Split payment, fatture al setaccio

Trattamenti differenti in base all'incrocio fra tipologie di soggetti e date di emissione

Marco Magrini
Benedetto Santacroce

Da oggi entrano in vigore le nuove regole sullo **split payment**. Pertanto le **fatture emesse nei confronti delle amministrazioni pubbliche** individuate dall'articolo 1 comma 2 della legge n. 196/2009, dalle società controllate dalla presidenza del Consiglio dei ministri, dai ministeri, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni, dalle città metropolitane e dalle unioni dei Comuni, dalle società da esse controllate e dalle società quotate nel listino Fitse Mib, pur evidenziando ancora l'Iva relativa, non comporteranno la liquidazione della stessa a carico del fornitore emittente, ma l'imposta dovrà essere versata da parte del cessionario/committente.

Proprio da oggi, 1° luglio, diventa, però, necessario distinguere i comportamenti per le fatture emesse fino al 30 giugno e quelle emesse dal 1° luglio 2017.

Il decreto attuativo in materia di scissione dei pagamenti ai fini dell'Iva del 27 giugno è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 151 di ieri.

Attenzione, però che rispetto a quanto avvenuto il 1° gennaio del 2015 (data di entrata in vigore della prima versione del meccanismo dello split payment), sia il fornitore che il cliente soggetto allo specifico meccanismo dovranno gestire contestualmente fatture in regimi diversi con la necessità di provvedere a separare l'annotazione e la gestione delle singole tipologie di fatture.

Le situazioni potenziali saranno le seguenti. In particolare, nel caso in cui il cliente sia un cliente a split payment saremo in presenza delle se-

guenti situazioni:

- fatture emesse dal 1° luglio 2017. Come già evidenziato il fornitore emette queste fatture con esposizione dell'Iva nella relativa fattura, annota le fatture nel registro vendite, non fa partecipare l'Iva stessa alla liquidazione periodica. Il cliente al momento dell'esigibilità dell'imposta provvede al pagamento dell'imposta, se Pa in ambito istituzionale, con versamento diretto con F24 entro il 16 del mese successivo all'esigibilità stessa, ovvero se in ambi-

LA PRINCIPALE NOVITÀ

Per le fatture emesse da oggi il cliente a «regime split» verserà l'Iva all'Erario entro il 16 del mese successivo all'esigibilità

to commerciale (Pa e società) può annotare la fattura nel registro delle fatture di vendita o dei corrispettivi (oltre che negli acquisti), per le modalità ordinarie di liquidazione, ma potendo contare della moratoria sui versamenti;

- fatture emesse prima del 1° luglio 2017 nei confronti di un cliente che prima di detta data era fuori dal meccanismo dello split payment. In questo caso il fornitore ha emesso una fattura in regime ordinario. Pertanto annoterà la fattura nel registro delle fatture di vendita o nei corrispettivi e liquiderà l'imposta nella propria contabilità. Il cliente al momento del pagamento, verserà al fornitore sia il corrispettivo che l'imposta relativa. Ovviamente se il cliente era fuori dallo split payment, ma rientrava nel regime dell'esigi-

bilità differita il fornitore non liquiderà l'imposta fino al momento in cui la stessa verrà pagata dal cliente;

- fatture emesse dal 1° gennaio 2015 al 30 giugno 2017 e dal 1° luglio in poi nei confronti di un soggetto che era già a split payment. In questo caso le fatture emesse saranno tutte soggette al meccanismo della "scissione dei pagamenti" in continuità con i comportamenti del regime, ma con una distinzione. Qui la particolarità sarà per il cliente per le fatture emesse a suo carico fino al 30 giugno 2017. Infatti quest'ultimo dovrà provvedere al versamento dell'imposta al momento dell'esigibilità, ma in questo caso non sembra potersi applicare la moratoria di cui all'articolo 2 del Dm 27 giugno 2017 che consente alle pubbliche amministrazioni, per l'adeguamento dei sistemi informativi e contabili di effettuare il versamento per le fatture emesse e ricevute dopo il 1° luglio 2017 entro il 16 novembre 2017. Questa interpretazione è suffragata dal testo dello stesso articolo 2 del decreto citato che ammette la moratoria solo per le pubbliche amministrazioni che applicano lo split payment a seguito delle modifiche apportate dal Dl 50 del 2017;

- fatture emesse prima del 1° gennaio 2015 a esigibilità differita che divengono esigibili dopo il 1° luglio nei confronti di un soggetto già a split payment; in questo caso il fornitore non avrà ancora versato l'imposta. Quando l'Iva diventa esigibile, il cliente dovrà versare l'imposta insieme ai corrispettivi al fornitore che provvederà a liquidare regolarmente l'imposta, non applicandosi lo split payment.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Che cosa cambia



01 | DAL 1° LUGLIO

Novità sulle fatture emesse dal 1° luglio 2017 in split payment. Per quanto riguarda l'Iva, il fornitore dovrà annotare le fatture nei registri vendite o corrispettivi ma non farà partecipare l'imposta con la liquidazione di periodo. Il cliente verserà la relativa imposta all'erario potendo però contare sulla moratoria del termine del 16 novembre 2017 riservata alle pubbliche amministrazioni e del 18 dicembre 2017 riservata alle società

02 | FINO AL 30 GIUGNO

Le fatture emesse fino al 30 giugno 2016 nei confronti di un

contribuente, soggetto allo split payment solo a decorrere dal 1° luglio 2017 seguiranno le regole ordinarie. Pertanto il fornitore dovrà annotare le fatture, e le liquiderà nella propria contabilità l'Iva relativa, mentre il cliente pagherà corrispettivo e imposta

03 | DAL 1° GENNAIO

Le fatture emesse dal 1° gennaio 2015 fino al 30 giugno 2017 nei confronti di una pubblica amministrazione già sottoposta all'obbligo dello split payment, saranno tutte assoggettate alla scissione dei pagamenti. Per il cliente non sarà applicabile la moratoria che sposta i versamenti al 16 novembre 2017

Il congresso degli ingegneri. Il presidente Zambrano critica il nuovo meccanismo

Professionisti a rischio liquidità

Giuseppe Latour

■ L'ingresso nella famiglia dello **split payment** «rischia di stritolare i liberi professionisti italiani». Nella giornata conclusiva del 62esimo **Congresso nazionale degli ingegneri** ad Assisi, il presidente della categoria, **Armando Zambrano**, è intervenuto più volte, durante la discussione della mozione conclusiva, per criticare duramente le nuove modalità di versamento dell'Iva. Ricordando, innanzitutto, che in passato la rete delle professioni tecniche «si è espressa in maniera molto critica, chiedendo al Governo di escludere i compensi dei professionisti

dall'applicazione di questo meccanismo». Lo split payment, per Zambrano, innesca un circolo vizioso: «La drastica contrazione della liquidità determinata dal mancato incasso dell'Iva comporterà per i professionisti il crescente ricorso a fonti di finanziamento bancario, con conseguente aumento degli oneri per interesse».

A rendere l'effetto finale devastante, però, è la combinazione della novità con altri elementi. «I compensi dei professionisti sono già soggetti alla ritenuta d'acconto: se si impedisce ai professionisti anche di scaricare l'Iva sui costi sostenuti, la situazione è destinata

ad assumere contorni critici». In aggiunta, vanno considerati, per gli ingegneri, «gli effetti di una contrazione dei redditi professionali ormai da considerarsi strutturale». Quindi, per gli autonomi ci saranno redditi più bassi e liquidità ridotta. Ma ci sarà anche un'inaccettabile spaccatura tra colleghi che fanno lo stesso lavoro, ma hanno rapporti con committenti diversi. Per effetto dello split payment nasceranno, infatti, «diseguaglianze fra i professionisti che operano per gli enti pubblici e chi opera solo o prevalentemente con i privati».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

DOPO LA CASSAZIONE

Esercizio della professione: l'Anc attacca i consulenti del lavoro

L'Anc (Associazione nazionale commercialisti) attacca i consulenti del lavoro sull'interpretazione della sentenza della Cassazione n. 30827/2017 che ha riconosciuto il principio della natura abusiva dell'attività di consulenza del lavoro svolta da soggetti privi dei requisiti professionali prescritti dalla legge 12/1979. Secondo Marco Cuchel, presidente dell'Anc, «il parere formulato dal dipartimento

della Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro sulla sentenza è sconcertante». Questo perché, per l'Anc, viene messa in dubbio la possibilità per i commercialisti di svolgere attività professionali in materia di lavoro. Possibilità che è riconosciuta, sottolinea l'Anc, dalla stessa legge 12/1979 che ha riconosciuto questa possibilità anche agli avvocati.



IL PDL PER L'ABOLIZIONE DELL'INCOMPATIBILITÀ TRA PROFESSIONE E LAVORO DIPENDENTE

Avvocati sans papier, contributi alleggeriti

I contributi previdenziali degli avvocati sans papier li paga per almeno due terzi, a Cassa forense, il titolare dello studio presso cui lavorano.

Il quale è tenuto anche ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere, nonché dei diversi rapporti di lavoro avuti dall'avvocato dipendente nel corso dell'anno. È quanto prevede, tra l'altro, la proposta di legge di abolizione dell'incompatibilità tra lavoro dipendente o parasubordinato e professione di avvocato, presentata il 28 giugno scorso alla Camera (si veda *ItaliaOggi* del 29 giugno). Entrando nel dettaglio, la pdl (ac 4408, di iniziativa congiunta della consulta Cgil del lavoro professionale e di Mga e a firma dei parlamentari Chiara Gribaudo, Andrea Maestri, Valentina Paris) è composta di due articoli. L'art. 1 interviene sulla legge professionale degli avvocati (247/2012), aggiungendo all'art. 19 il comma 3-bis, dove si prevede che l'incompatibilità non si verifica per gli avvocati che svolgano attività di lavoro dipendente o parasubordinato in via esclusiva presso lo studio di un altro avvocato o associazione professionale, o società tra avvocati o multidisciplinare, purché la natura dell'attività svolta dall'avvocato riguardi esclusivamen-

te quella riconducibile ad attività propria della professione forense. Al lavoratore vengono applicate le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento e, nel caso in cui i ccnl non contengano previsioni in materia di compenso, la norma dispone che sia comunque proporzionato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire, tenendo conto dell'impegno temporale richiesto e della retribuzione prevista dal contratto collettivo. L'art. 2 prevede, invece, che il ministero del lavoro, di concerto col dicastero della giustizia e in seguito

PROPOSTA CGIL
*Ammessi
gli avvocati
dipendenti*

DI GABRIELE VENTURA

Da *ItaliaOggi* del 29/6/2017

al confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, e le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense, è delegato a emanare entro 90 giorni dall'approvazione dalla legge uno o più decreti legislativi sulla base di una serie di criteri e principi direttivi: l'obbligo di determinazione, da parte della Cassa forense, di importi e modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti

te quella riconducibile ad attività propria della professione forense. Al lavoratore vengono applicate le norme del contratto collettivo nazionale di riferimento e, nel caso in cui i ccnl non contengano previsioni in materia di compenso, la norma dispone che sia comunque proporzionato alla quantità e qualità della prestazione da eseguire, tenendo conto dell'impegno temporale richiesto e della retribuzione prevista dal contratto collettivo. L'art. 2 prevede, invece, che il ministero del lavoro, di concerto col dicastero della giustizia e in seguito

al confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, e le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense, è delegato a emanare entro 90 giorni dall'approvazione dalla legge uno o più decreti legislativi sulla base di una serie di criteri e principi direttivi: l'obbligo di determinazione, da parte della Cassa forense, di importi e modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti

al confronto con le parti sociali, con il Consiglio nazionale forense, con l'Organismo congressuale forense, con la Cassa forense, e le associazioni forensi riconosciute o non riconosciute come maggiormente rappresentative dal Congresso nazionale forense, è delegato a emanare entro 90 giorni dall'approvazione dalla legge uno o più decreti legislativi sulla base di una serie di criteri e principi direttivi: l'obbligo di determinazione, da parte della Cassa forense, di importi e modalità di versamento della contribuzione per gli avvocati con contratto di lavoro subordinato o parasubordinato, posta per almeno due terzi a carico del datore di lavoro che, in qualità di sostituto di imposta, è tenuto ad effettuare le operazioni di conguaglio fiscale e previdenziale tenendo conto di tutti

i redditi riconducibili al rapporto di lavoro in essere ovvero dei diversi rapporti di lavoro avuti dal dipendente o parasubordinato nel corso dell'anno, quando a conoscenza. Inoltre, uno o più decreti legislativi dovranno essere emanati per definire i parametri caratterizzanti una monocommittenza come lavoro subordinato e parasubordinato, ovvero come lavoro autonomo, attraverso indicatori quali la durata temporale del rapporto, la presenza di una postazione fissa presso il datore di lavoro o committente, la partecipazione ai risultati economici dell'attività, la presenza e l'eventuale indennizzo di clausole di esclusività. Secondo il segretario generale di Anf, Luigi Pansini, la presentazione della proposta di legge, seppur a fine legislatura, «è un ottimo punto di partenza, per affrontare anche gli aspetti previdenziali che toccano sia il mono committente che il titolare dello studio e che vanno inseriti ovviamente nell'ambito d'azione della Cassa forense e non della gestione separata dell'Inps». Critica, invece, l'Associazione dei giovani avvocati, che in una nota auspica una regolamentazione della figura dell'avvocato sans papier «nella forma più confacente alla collaborazione autonoma parasubordinata non etero-organizzata, sì da garantire al collaboratore monomandatario un sistema di diritti e di welfare moderno capace di sostenere il suo presente e di tutelare il suo futuro, nel pieno rispetto dei principi di autonomia e indipendenza che regolano la professione forense».

Gabriele Ventura



Consiglio di Stato. Per l'accesso Corsi di formazione per avvocati anche a distanza

Antonello Cherchi
ROMA

■ Via libera del **Consiglio di Stato** al decreto con il quale il ministero della Giustizia ha stabilito le modalità dei corsi di formazione per l'accesso alla professione di **avvocato**. Il provvedimento era stato sottoposto alla sezione atti normativi di Palazzo Spada già nella primavera dello scorso anno, ma non aveva superato il vaglio. All'epoca i giudici avevano chiesto al ministero di predisporre una relazione illustrativa che desse risposta alle varie criticità sollevate, magari accompagnandola con un nuovo testo del regolamento.

Il ministero ha preferito riscrivere direttamente il decreto e lo ha inviato a metà giugno al Consiglio di Stato, che questa volta ha avuto poche osservazioni da fare, le quali non hanno, comunque, impedito che ieri arrivasse il parere favorevole (n. 1540/2017).

Palazzo Spada ha apprezzato il fatto che via Arenula abbia non solo recepito i rilievi formulati con il precedente parere, ma abbia pure aggiunto nuovi elementi. A cominciare dall'indicazione di «requisiti rigorosi» per l'accREDITAMENTO dei soggetti legittimati a organizzare i corsi di formazione. E, a proposito del contenuto dei corsi, sono stati inseriti richiami sia alle tecniche di redazione degli atti giudiziari in conformità al principio della sinteticità, sia al funzionamento del processo telematico. Inoltre, è stato previsto che i corsi saranno strutturati secondo linee guida ad hoc che il Consiglio nazionale forense provvederà a mettere a punto. E questo per assicurare l'omogeneità di preparazione e di giudizio sull'intero territorio nazionale.

Altra previsione di nuovo corso è che il Consiglio di Stato ha richiamato nel parere è quella relativa alla scansione dei corsi: viene stabilito che la loro orga-

nizzazione sia basata su moduli semestrali, in modo da garantire la vicinanza temporale tra l'iscrizione nel registro dei praticanti, l'inizio del corso e le verifiche intermedie e finali.

Riguardo alle verifiche, nel nuovo testo del regolamento viene previsto che il loro svolgimento sia correlato «all'effettività del percorso formativo svolto» e siano basate su test a risposta multipla, in modo da assicurare criteri uniformi di valutazione su tutto il territorio. A tal fine è stata prevista l'istituzione di una commissione nazionale per la tenuta della banca dati delle domande per le verifiche,

VIA LIBERA AL DECRETO

Valutazioni intermedie con test a risposta multipla aggiornati periodicamente attraverso una banca dati nazionale

così che i quesiti siano aggiornati periodicamente.

Per garantire a ciascun tirocinante di poter partecipare ai corsi di formazione, il nuovo regolamento prevede che, in base all'offerta formativa presente nel circondario interessato e in quelli limitrofi, si possano anche stipulare accordi tra i consigli degli Ordini e le università e si possa inoltre puntare sulle modalità telematiche di formazione a distanza.

Infine, Palazzo Spada dà alcuni suggerimenti al ministero: nel caso di rigetto della richiesta di accreditamento da parte di soggetti che intendono organizzare i corsi, non ci si affidi al silenzio-rifiuto, ma venga adottato un provvedimento espresso e motivato. Inoltre, tra le materie dei corsi sia inserito il diritto della navigazione.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



Massimo Miani (Cndcec) scrive una lettera ai vertici dell'amministrazione

I commercialisti chiedono un nuovo calendario fiscale

DI ANDREA BONGI
E TANIA STEFANUTTO

Niente maggiorazione dello 0,40% per i versamenti degli acconti entro il 31 luglio 2017. Rinvio del termine di trasmissione di trasmissione del modello 770 al 30 settembre. Differimento al 31 ottobre del termine per l'invio dello spesometro relativo al primo semestre 2017 e allineamento al 15 ottobre 2017 del termine di presentazione delle dichiarazioni dei redditi e dell'Irap anche per i soggetti che non adottano i nuovi principi contabili nazionali.

Eccole le richieste indirizzate dal presidente del consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, Massimo Miani, ai vertici dell'amministrazione finanziaria con una missiva di ieri.

L'oggetto della lettera inviata da Miani è esplicito: coordinamento termini adempimenti fiscali in scadenza fino al mese di settembre 2017.

Le motivazioni di una tale richiesta di revisione generale delle prossime scadenze fiscali si basano sia su aspetti di ordine pratico che giuridico.

Dal punto di vista operativo Miani non nasconde le difficoltà ed il disorientamento che la categoria sta attraversando nell'affrontare il moltiplicarsi di adempimenti fiscali sempre più complessi che sta caratterizzando questo inizio dell'anno 2017.

Il nostro lavoro - si legge nella lettera inviata ieri - sta diventando una vera e propria «via Crucis» non solo per i commercialisti ma anche per il personale degli studi e le imprese clienti.

Oltre a tali difficoltà di ordine pratico ciò che disorienta in punta di diritto il

Prossime scadenze fiscali

Il calendario proposto dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili

- 16 settembre 2017 - comunicazioni delle liquidazioni Iva del 2° trimestre 2017
- 25 settembre 2017 - elenchi Intrastat relativi al mese di agosto 2017
- 30 settembre 2017 - dichiarazioni dei sostituti di imposta
- 30 settembre 2017 - comunicazioni aggiuntive ai fini della voluntary disclosure
- 15 ottobre 2017 - dichiarazioni dei redditi e Irap
- 31 ottobre 2017 - comunicazioni dati fatture emesse e ricevute del 1° semestre 2017.

Consiglio nazionale è la prassi, sempre più diffusa, del mancato rispetto del principio sancito dall'articolo 3 dello Statuto dei diritti del contribuente secondo cui le disposizioni tributarie non possono prevedere adempimenti a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

Il riferimento è alla norma contenuta nell'articolo 7 del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50 che ha modificato la disciplina dell'Aiuto alla crescita economica (c.d. Ace) e imposto la rideterminazione degli acconti Ires relativi al 2017.

Tenuto conto che le modifiche apportate a tale disposizione durante i lavori di conversione del decreto sono entrate in vigore soltanto il 24 giugno u.s., i contribuenti e i commercialisti che li assistono - scrive Miani - hanno avuto appena cinque giorni lavorativi per ricalcolare gli acconti Ires 2017 in base alle novità e rispettare la scadenza del 30 giugno.

Ma oltre alla richiesta contingente del pagamento degli acconti 2017 fino

al 31 luglio senza maggiorazione Miani si spinge oltre chiedendo anche una complessiva «razionalizzazione» delle prossime scadenze da qui a settembre.

Una tale richiesta si rende necessaria perché le nuove comunicazioni introdotte dal dl 193/2016 (comunicazioni dati iva e nuovo spesometro semestrale) si stanno dimostrando più onerose del previsto «anche per la scelta di adottare nuove procedure telematiche di trasmissione e di certificazione delle stesse che ovviamente richiedono nuovi programmi, test ed esperienze».

L'insieme di questi fattori ha creato una vera e propria situazione di emergenza all'interno degli studi professionali ed ha indotto il Consiglio nazionale ad una richiesta ufficiale di riassetto delle prossime scadenze.

Si tratta di una richiesta di razionalizzazione delle prossime scadenze fiscali di assoluto buon senso che il presidente Miani giustifica con la necessità di prevenire ulteriori disagi sia per la categoria che per i contribuenti.

Richieste che se accolte, conclude Miani, non comportano perdite di gettito per le entrate erariali.

© Riproduzione riservata



ABUSIVISMO

Consulenti se iscritti agli albi

DI ANNA LINDA GIGLIO

Che per esercitare l'attività di consulente del lavoro sia necessario essere iscritti all'albo professionale è pacifico. Lo dice la legge 12/1979 e lo conferma la giurisprudenza. Non pare altrettanto assodato di quale albo si tratti. Secondo un parere della Fondazione studi dei consulenti del lavoro (n. 5/2017) non sembrerebbero esserci dubbi: la legge n. 12/1979, «all'art. 1, nel definire l'esercizio della professione di Consulente del Lavoro, riconosce il diritto a provvedere a tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti, quando non sono curati dal datore di lavoro, direttamente od a mezzo di propri dipendenti, solo a coloro che siano iscritti nell'albo dei Consulenti del Lavoro».

Una precisazione, quella del parere, a commento della sentenza della Corte di cassazione (sez. VI penale, 21 giugno 2017, n. 30827) che ha riconosciuto colpevole di esercizio abusivo della professione un soggetto che, pur cancellandosi dall'Ordine dei Commercialisti, negli anni ha continuato a svolgere, senza averne titolo, competenze professionali riservate agli iscritti in albi. Non c'è alcuna esclusiva però secondo i dottori commercialisti. Per Marco Cuchel, presidente dell'Associazione nazionale commercialisti, «il parere è sconcertante e il tentativo di stravolgere il senso di una sentenza, il cui reale valore sul piano della lotta all'abusivismo dovrebbe essere condiviso da tutte le professioni ordinistiche, non è accettabile e non può passare sotto silenzio. I commercialisti da sempre svolgono, ancor prima dell'introduzione della specifica normativa, l'attività di consulenza in materia di lavoro e con la legge 12/1979 sono riconosciuti, a pieno titolo, tra i soggetti abilitati. Conseguentemente», spiega Cuchel, «è a dir poco fantasiosa anche la tesi secondo la quale i consulenti sarebbero i soggetti abilitati mentre gli altri professionisti che la normativa contempla, e tra questi i commercialisti, sarebbero solo soggetti autorizzati».



Siderurgia / 2. Il processo di Taranto

Il Tribunale bocchia il patteggiamento di Ilva e Riva Forni



Domenico Palmiotti
TARANTO

«A giudizio di questa Corte le pene concordate con i rappresentanti della pubblica accusa paiono sommamente inadeguate e affatto rispondenti ai doverosi canoni di proporzionalità rispetto alla estrema gravità dei fatti oggetto di contestazione». Così ieri a Taranto la Corte d'Assise presieduta da Giuseppe Licci ha rigettato l'istanza di patteggiamento rispetto al processo "Ambiente Svenduto" presentata dalle società Ilva in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici. Istanza avanzata in base alla legge sulla responsabilità amministrativa delle imprese (n. 231 del 2001) e accettata nei mesi scorsi sia dalla Procura di Taranto che dal collegio dell'Assise, presidente Michele Petrangelo, davanti al quale è in corso il processo "Ambiente

Svenduto". Col patteggiamento, l'Ilva avrebbe dovuto versare 241 milioni a titolo di confisca, quale profitto del reato, 2 milioni di sanzione, ed assoggettarsi a otto mesi di commissariamento giudiziale affidato ai commissari attuali. Riva Forni Elettrici, invece, avrebbe dovuto versare 2 milioni.

Riserva un nuovo colpo di scena la vicenda giudiziaria dell'Ilva. Accade qualche giorno dopo la firma del contratto definitivo con cui i commissari cedono l'Ilva in fitto, con opzione di acquisto, ad Am Investco Italy (Arcelor Mittal-Marccegaglia), e a qualche settimana di distanza dal rientro dall'estero in Italia del miliardo e 100 milioni dei Riva oggetto di transazione tra quest'ultimi, la stessa Ilva, le Procure di Milano e Taranto e il Governo. Risorse destinate alla bonifica del sito di Taranto. Ma lo stop al patteggiamento, assicurano fonti Ilva, non blocca la vendita dell'azienda, né inficia la transazione. Ora l'Ilva si prepara a ricorrere in Corte di Cassazio-

ne contro il verdetto dell'Assise mentre Riva Forni Elettrici «sta valutando il da farsi». Ma non è tutto. Perché alcune ore prima il giudice del Tribunale di Milano delegato all'amministrazione straordinaria dell'Ilva, Caterina Macchi, ha rigettato l'istanza del Comune di Taranto finalizzata ad avere 3 miliardi e 300 milioni di risarcimento per danni ambientali a seguito della condanna in Cassazione del 2005 dei Riva per un'altra vicenda di inquinamento. Il Comune aveva chiesto l'insinuazione nello stato passivo dell'Ilva ma per il giu-

A MILANO

Respinta la richiesta di risarcimento avanzata dal Comune di Taranto: per il Tribunale non è certo il nesso inquinamento-danni

dice Macchi non è provato il nesso tra causa ed effetto lamentato dal Comune di Taran-

to che adesso dovrà decidere se impugnare il provvedimento del magistrato.

Tornando al patteggiamento negato, la Corte d'Assise scrive che «l'accesso al rito speciale» riguarda le «ipotesi di illecito meno gravi e cioè quelle per le quali sia prevista l'applicazione della sola sanzione pecuniaria». In "Ambiente Svenduto", invece, processo da cui Ilva in amministrazione straordinaria e Riva Forni Elettrici puntavano ad uscire col patteggiamento, i reati contestati riguardano il disastro ambientale e l'avvelenamento. La Corte ha ora rimesso gli atti alla Corte d'Assise «investita del procedimento principale», appunto "Ambiente Svenduto", fissando per il 12 luglio la nuova udienza. Va detto che in "Ambiente Svenduto", oltre alle 44 persone fisiche imputate, è rimasta anche la terza società coinvolta, l'ex Riva Fire, ora Partecipazioni Industriali in amministrazione straordinaria, in quanto si è già vista negare lo stralcio.

di RIPRODUZIONE RISERVATA

